(Provincia di Arezzo)

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 118 DEL 12/06/2007

OGGETTO:

ATTIVITA' STAGIONALE DI PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE NELLA TERRAZZA DI PIAZZA TARLATI - DETERMINAZIONI

Oggi, 12/06/2007 alle ore 13,20 ed in prosieguo nella sala delle adunanze della sede comunale, si e' riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta il sig. FERRI Ferruccio, nella sua qualità di Sindaco.

Fatto l'appello nominale risultano presenti ed assenti:

FERRI	Ferruccio	P	
PIANTINI	Giuseppe	P	
POLVERINI	Silvano	P	
LARGHI	Alberto		A
ACCIAI	Gian Maria	P	
GIOVANNINI	Alessandro	P	
		presenti	assenti
		5	1

Assiste il dott. Massino Zavagli, nella sua qualità di Segretario Comunale incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

ESECUZIONE IMMEDIATA SI ALLEGATI SI

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che è pervenuta a questa Amministrazione da parte di un esercente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande (Babilonia Pab snc di Baldi e Cigolini) operante nel centro storico di Bibbiena la richiesta di poter usufruire per il periodo estivo della terrazza di piazza Tarlati per la realizzazione di un pubblico esercizio stagionale di somministrazione di alimenti e bevande;

Considerato che questa Amministrazione, nell' ambito dei vari progetti di rivitalizzazione del Centro Storico di Bibbiena, è sempre stata favorevole a tale operazione;

Ritenuto opportuno stabilire le modalità di concessione e d'uso delle terrazza;

Vista la proposta redatta dal competente servizio;

Accertato che in fase d'istruttoria è stato rilasciato il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, n. 127, parere allagato;

CON VOTAZIONE UNANIME FAVOREVOLE ESPRESSA IN FORMA PALESE

DELIBERA

- a. di concedere alla ditta Babilonia Pub s.n.c. di Baldi e Cigolini l'uso della terrazza di Piazza tarlati per la realizzazione di un pubblico esercizio stagionale per la somministrazione di alimenti e bevande;
- b. di approvare l'allegato disciplinare per la gestione e l'uso della terrazza in oggetto che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrale e sostanziale;
- c. di dichiarare la presente deliberazione, con successiva e unanime votazione, immediatamente eseguibile data l'urgenza, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, disponendo altresì ai Capogruppo consiliari di Maggioranza lista "DS" "SDI"e "PDCI", nonché ai Capigruppo consiliari di Minoranza trasmissione di copia della presente, e agli altri Capigruppo di Maggioranza trasmissione in elenco della presente ai sensi dell'art.125 dello stesso D.L.gs/2000

AG/



(Provincia di Arezzo)

Servizio: SVILUPPO ECONOMICO

ATTIVITA' STAGIONALE DI PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE NELLA TERRAZZA DI PIAZZA TARLATI - DETERMINAZIONI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere: FAVOREVOLE.

Si segnala che la sopra indicata proposta di deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata o, comunque, gli effetti finanziari e contabili saranno oggetto di apposita determina del Responsabile del Servizio.

Bibbiena, 12 giugno 2007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Servizio

SVILUPPO ECONOMICO

PIAZZA DELLA TERRAZZA CONCESSIONE DI TARLATI PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE A CARATTERE STAGIONALE

Giugno 2007

Il Sogretario - Direttore Generale

Allogate ___ Jalla deliberazione 11/1/8 per 12-06-07



(Provincia di Arezzo) Servizio

SVILUPPO ECONOMICO

Art. 1 - Oggetto della concessione

Il presente atto regolamenta la concessione in uso della terrazza di Piazza Tarlati, per il periodo dal 1 aprile al 30 ottobre di ogni anno, per la realizzazione e gestione di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande a carattere stagionale.

Oltre alla terrazza oggetto della concessione, l' Amministrazione Comunale mette a disposizione dell' esercizio, per lo stesso periodo, i bagni pubblici, realizzati in prossimità della terrazza stessa, i quali potranno essere utilizzati dal concessionario quale servizio igienico per il pubblico.

Art. 2 - Durata della concessione

La durata della concessione, è stabilita in anni 5, per il periodo dal 1° aprile al 30 ottobre, di ogni anno.

Art. 3 - Subappalto

Trattandosi di prestazioni di carattere prevalentemente professionale non sarà consentito il subappalto.

Inoltre la concessione non potrà essere ceduta a pena di nullità per cui, la concessione eventualmente ceduta, deve intendersi rescissa ope legis.

Art. 4 - Responsabilità derivanti dall' esercizio dell' attività

Il concessionario sarà responsabile penalmente e civilmente di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero derivare alle persone ed alle cose per causa delle attività e/o opere che fosse tenuto ad eseguire in esecuzione del presente atto, o delle installazioni effettuate.

Il Comune è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dallo svolgimento delle attività che formano oggetto del presente atto, compresi i danni a persone e/o cose.

Resta inteso che l' Amministrazione comunale è inoltre ritenuta indenne da ogni responsabilità derivante da comportamenti tenuti dai frequentatori, che possano risultare nocivi per altri soggetti. L' aggiudicatario si impegna a sollevare l' Amministrazione da ogni responsabilità al riguardo.



(Provincia di Arezzo)

SVILUPPO ECONOMICO

Art. 5 - Pagamenti

Il compenso riconosciuto, a favore del Comune in €. 300,00 (trecento) annui, incrementato a partire dall'anno 2008 di una quota pari all'indice ISTAT, dovrà essere corrisposto entro il 30 ottobre di ogni anno.

Limitatamente all'anno 2007 l'Amministrazione mette a disposizione del concessionario una linea ENEL; entro il termine di cui al comma 1 lo stesso riconoscerà al Comune una quota parte del consumo calcolato sulle utenze relative al periodo di effettiva apertura dell'esercizio.

Il pagamento del suolo pubblico è corrisposto sempre entro il 30 ottobre di ogni anno tenendo conto del periodo di effettivo esercizio dell'attività.

L'importo relativo sarà determinato con deliberazione della giunta Comunale entro il 30 settembre di ogni anno.

Art. 6 - Obblighi del concessionario

Sono a carico del concessionario:

- la realizzazione di tutte le strutture necessarie la quali dovranno essere smontabili ed avere tutte le caratteristiche atte ad ricevere il parere favorevole da parte dei competenti organi della U.S.L. per quanto riguarda l' aspetto igienico-sanitario e di sicurezza nei luoghi di lavoro nonché da parte del Comune per quanto riguarda l' aspetto urbanistico:
- l' ordinaria manutenzione dei beni immobili allo stesso consegnati all'atto dell'inizio dell'espletamento del servizio;
- le spese relative agli allacciamenti e consumi di acqua, energia elettrica, telefono, fax, la tassa rifiuti solidi urbani e quanto altro occorrente per l' utilizzo della struttura;
- la pulizia dei locali (terrazze) compresi i bagni pubblici messi a disposizione nel periodo di apertura del pubblico esercizio;
- tutti gli oneri retributivi, previdenziali ed assicurativi per il personale impiegato nell' attività:
- tutti gli oneri facenti carico al gestore, come datore di lavoro, in ordine alla sicurezza nei luoghi di lavoro, del personale impiegato nell' attività.
- la responsabilità per eventuali infortuni o danni che dovessero verificarsi agli avventori.
- l' obbligo di segnalare tempestivamente al Comune e, comunque, entro e non oltre quarantotto ore dal momento in cui sono stati accertati tutti quei fatti che possano in qualsiasi modo mettere a rischio le strutture, al fine di evitare il verificarsi di danni o di evitare l' aggravamento di danni già verificatisi.



(Provincia di Arezzo)

SVILUPPO ECONOMICO

Saranno ritenuti a carico del gestore, tutti quei danni dovuti ad incuria, imperizia, mancanza di custodia o comunque ad atteggiamenti omissivi o ad attività compiute dal gestore stesso.

Rimangono a carico del Comune, quale proprietario della terrazza e dei bagni pubblici, gli oneri inerenti la straordinaria manutenzione, nonché quelli per la sostituzione del materiale in dotazione, ove la causa non debba ascriversi al gestore.

Art. 7 - Gestione

La struttura dovrà essere aperta al pubblico almeno nel periodo dal 25 aprile al 30 settembre ogni anno con un orario non inferiore alle 10 (dieci) ore giornaliere, la cui determinazione è rimessa all'autonoma proposta del gestore;

Tutte le strutture dovranno essere smontate entro il 30 ottobre di ogni anno, la terrazza e i bagni pubblicì dovranno essere riconsegnati al Comune in perfetto stato.

Il servizio di somministrazione dovrà essere prestato conformemente alle norme in materia di tutela della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, di tutela dell' igiene e della salute pubblica, in materia di ordine pubblico e con l' osservanza delle ordinanze che il Sindaco od altra autorità competente possono emanare.

Il servizio non può essere sospeso od abbandonato per alcuna causa, senza il preventivo benestare dell' Amministrazione, salvo il caso di forza maggiore. In ogni caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate all' Amministrazione comunale. Per quanto non previsto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 8 - Attività

Il Concessionario si assume l'onere di organizzare e gestire, se richiesto, tutte le attività che l' Amministrazione comunale intendano realizzare nella struttura, le quali saranno disciplinate da apposito specifico accordo che ne stabilirà il contenuto, le modalità di gestione e gli eventuali aspetti economici.

Nell'esercizio è consentito organizzare attività culturali e ludiche con musica di sottofondo, piano bar e concerti dal vivo, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale e nel rispetto della normativa prevista dal vigente piano dei rumori.

Tali attività non potranno essere svolte in concomitanza con altre manifestazioni che si tengono in piazza Tarlati sia che le stesse siano organizzate dall'Amministrazione Comunale che da altri soggetti all'uopo autorizzati.



(Provincia di Arezzo)

SVILUPPO ECONOMICO

Durante le attività di cui sopra è fatto obbligo al concessionario di vigilare affinché anche gli avventori dell'esercizio non arrechino nessun disturbo alle manifestazioni suddette.

Qualora in piazza Tarlati siano svolte manifestazioni a pagamento che comportano la chiusura della piazza e delle vie e/o scale di accesso alla stessa gli eventuali avventori del locale non saranno esentati dal pagamento suddetto ed il concessionario non potrà in nessun caso richiedere all'Amministrazione Comunale il risarcimento per i mancato guadagno della serata.

Art. 9 Risoluzione della concessione

La concessione si estingue, di norma, alla scadenza.

E' riconosciuto all' Amministrazione il diritto di revoca della concessione, quando l' appaltatore si renda colpevole di frode o di negligenza grave o contravvenga agli obblighi ed alle condizioni stipulate.

Resta, inoltre, salva la facoltà dell' Amministrazione di rivalersi sulla cauzione per ogni danno causato alle strutture ed eventuali arredi, così come per gli eventuali maggiori oneri che dovessero gravare sulla medesima in dipendenza della rescissione del contratto per colpa del concessionario.

E' espressamente prevista la possibilità di risoluzione, per mutuo consenso, ove entrambe le parti siano d' accordo sulla estinzione della concessione, prima della scadenza stabilità.

La risoluzione può essere invocata anche per impossibilità sopravvenuta della prestazione da parte dell'appaltatore, per causa non a lui imputabile. L' impossibilità deve essere assoluta in quanto le maggiori difficoltà di natura tecnica ed economica non possono portare alla risoluzione della concessione.

E', inoltre, in facoltà dell' Amministrazione, risolvere in qualunque tempo la concessione. E' fatta salva, in questo caso, la possibilità per il concessionario, di richiedere il risarcimento dei danni, come per legge.

Art. 10 - Obblighi del concessionario alla scadenza

Alla scadenza della concessione, il concessionario dovrà restituire la terrazza e gli altri immobili messi a disposizione nella stessa situazione di fatto e di diritto nella quale si trovava all' atto della consegna.

E' fatto salvo, per quanto riguarda eventuali beni mobili, il normale deterioramento derivante dall' uso corretto e conforme alla specifica natura e destinazione di ciascun elemento.



(Provincia di Arezzo)

SVILUPPO ECONOMICO

Su richiesta del concessionario, l' amministrazione comunale potrà porre, tra le condizioni della nuova eventuale concessione, l' obbligo, per il nuovo concessionario di rilevare quella parte dell' arredamento e dell' attrezzatura e di quanto altro esistente, che si presti, a giudizio dell' Amministrazione stessa, ad ulteriore uso decoroso, tenuto anche conto, naturalmente, delle esigenze di rinnovamento.

La cessione dovrà avvenire con pattuizione diretta fra il concessionario uscente ed il concessionario subentrante; in caso di mancato accordo, l' Amministrazione comunale stabilirà essa stessa, quale arbitro, il giusto prezzo delle cose da rilevare con decisione vincolante da entrambe le parti.

Art. 11 - Sanzioni

In caso di inadempienza degli obblighi imposti, il concessionario è passibile di multe disciplinari da un minimo di € 25,00 ad una massimo di € 250,00, da applicarsi dalla Giunta comunale su proposta del Responsabile del Servizio, e fatto salvo il risarcimento di eventuali danni. L' applicazione della multa sarà preceduta da formale contestazione di addebito, alla quale il concessionario potrà presentare controdeduzioni entro 15 giorni dalla data della notifica della stessa.

Art. 12 - Cauzione a garanzia delle strutture

La Ditta concessionaria garantirà l' Amministrazione comunale, mediante la costituzione di una fidejussione rilasciata da un Istituto di Credito o Compagnia di Assicurazione, dell' importo di €uro 2.500,00 da valere per tutta la durata del contratto, da ogni e qualsiasi danno sia alla struttura consegnato in uso, da ogni e qualsiasi danno derivante da incuria o cattiva manutenzione. La valutazione degli eventuali danni verrà effettuata di comune accordo, tra le parti ed, ove non vi sia accordo, ad opera di due tecnici nominati ciascuno da una delle due parti, e di un terzo nominato di comune accordo o, in caso di disaccordo, dal tribunale di Arezzo.

Art. 13 - Elezione di domicilio

Per ogni e qualsiasi controversia la Ditta aggiudicataria eleggerà domicilio presso il Comune di Bibbiena, via Berni n° 25, Bibbiena.

Art. 14 - Controversie

Per la soluzione delle controversie che dovessero insorgere in ordine alla esecuzione del presente atto, le parti concordano di far ricorso ad un collegio arbitrale composto da tre esperti nominati come al precedente art. 12.



(Provincia di Arezzo) Servizio

SVILUPPO ECONOMICO

Bibbiena,lì
Firme per accettazione:
Comune di Bibbiena:
Il concessionario nel prendere atto di quanto sopra, dichiara di conoscere espressamente che tutte le clausole sottoscritte sono essenziali e che la mancata ed esatta osservanza di una sola di esse produrrà la automatica rescissione dalla concessione e non potrà dar luogo a pretesa alcuna da parte del concessionario. El riservato all' Amministrazione, valutare di volta in volta le singole inadempienze.
Concessionario:

OGGETTO: ATTIVITA' STAGIONAL NELLA TERRAZZA DI PIAZZA TARLAT		RCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE
Letto e sottoscritto. IL PRESID	SENTE OF STREET	
F. FERRI		IL SEGRETARIO M. ZAVAGLI
CERTIFIC	ATO DI PUBBLICAZ	ZIONE
Copia della presente deliberazione e' afrimarrà per 15 giorni consecutivi, ai ser 18/08/2000, N. 267		
N. 1005 Reg. di Pubblicazione	IL MESSO L. Boschi	Bibbiena, li' 17/07/07
CERTIFICATO D Copia della presente deliberazione e' sta contro di essa non sono state presentate o		
Li' - 2 969, 2807		N. 1005 Reg. Pubbl.
IL MESSO G. Noblisi Bliobuno Mebro.	IL RESPONSABILI Luignay	DELLA SEGRETERIA
	ESECUTIVITA'	,
La presente deliberazione e' divenuta ese	cutiva, ai sensi dello:	
- Art. 134, comma 3, D. Lgs. 18/08/200 (dopo il decimo giorno di pubblicazion		2°8 LU6. 2007
3 0 LUG. 2007 Li'	IL RESPON	SABILE/DELLA SEGRETERIA Luigina Boschi)
	JNOW Y	<i>1</i> -